



Impianto di un incubatoio per la biodiversità

Per avviare un impianto di incubazione, con meno di 250 galline in deposizione, è sufficiente il "Codice di allevamento" e la compilazione del Modello IV, a firma dell'allevatore, per la movimentazione dei pulcini

La sostenibilità economica di un'azienda agricola dedicata all'allevamento della biodiversità avicola è legata alla possibilità di incubare e vendere il prodotto del proprio allevamento. Per raggiungere questo obiettivo è solo necessario essere in possesso del "Codice di allevamento" attribuito dall'Az. ULSS competente e del Modello IV, firmato solo dall'allevatore, per la movimentazione degli animali.

Il Progetto Autoconservazione, allo scopo di creare le condizioni affinché la biodiversità di conservi autonomamente, ha istituito un elenco Avi - Cultori dove possono iscriversi allevatori Custodi e allevatori Selezionatori che intendono allevare e commercializzare la biodiversità avicola. Specialmente nel caso di allevatori selezionatori il progetto tende ad avviare agricoltori con non più di 250 galline e in possesso di un adeguato impianto di incubazione.

Compito degli Allevatori Selezionatori è quello di allevare correttamente i riproduttori e provvedere alla loro selezione in base alle indicazioni di Veneto Agricoltura. Per quanto riguarda l'attività commerciale è necessario che l'allevatore richieda, se non ne è già in possesso, il "Codice di allevamento" alla propria Az. ULSS competente. Per quanto riguarda l'impianto di incubazione si consiglia di attrezzarsi con incubatrici separate dalla


schiusa in modo da permettere una corretta pulizia della schiusa dopo la nascita dei pulcini. Il Progetto Autoconservazione prevede, per la commercializzazione, il coinvolgimento diretto di Rivendite Agrarie in grado di valorizzare il lavoro degli allevatori locali. I pulcini devono essere trasferiti dall'allevamento alla rivendita accompagnati dal Modello IV che deve essere compilato in quattro copie: una per l'azienda di spedizione; una per l'Az. ULSS di partenza; una per l'azienda di arrivo e una per l'Az. ULSS di arrivo.



Registrazione degli allevamenti di selezione/moltiplicazione e degli incubatoi

L'attività di incubazione e commercializzazione è regolata anche dal Decreto n. 10578 del 29 dicembre 2010 che indica "Disposizioni nazionali in materia di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile". Questo Decreto esula dalle autorizzazioni sanitarie ed è emanato dal "Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali" e prevede la registrazione degli impianti di incubazione allo scopo di monitorare la produzione nazionale.

Sono esonerati dalla registrazione gli allevamenti di selezione e gli allevamenti di moltiplicazione con meno di 100 volatili, nonché gli incubatoi con una capienza inferiore a 1.000 uova da cova.



Cos'è in Modello 4

E' la dichiarazione di provenienza che accompagna l'animale durante il trasporto e contiene le informazioni riguardanti l'identificazione (parte A), le dichiarazioni per il macello riguardo ai trattamenti farmacologici o con sostanze vietate (ormoni) (parte B), la destinazione (parte C), i dati del trasportatore (parte D), e l'attestazione sanitaria del veterinario che ha visitato il capo prima dello spostamento (parte E).

Il Modello 4 deve sempre essere compilato in almeno 4 copie:

- una per l'azienda di spedizione;
- una per il servizio veterinario della Az. ULSS di partenza;
- una per l'azienda di arrivo;
- una per il servizio veterinario della Az. ULSS di arrivo.

Il Modello 4 è di colore rosa se il capo è spostato da un allevamento, verde se è spostato da una stalla di sosta, è giallo se è spostato da una fiera o mercato.

